

N. R.G. 2015/310



TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice del Lavoro Dott. Angelo Riccio Cobucci

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 maggio 2015 nell'ambito del procedimento promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c.

da

con l'

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore con domicilio presso l'Avvocatura dello Stato di Trieste;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di PORDENONE

con il dott.

RESISTENTI

PREMESSO

- che i ricorrenti di cui in epigrafe sono tutti in possesso di diploma di istituto magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002;



- che tutti i ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a seguito dell'emanazione del D.M. 235 del 01/04/14 che ne prevedeva l'aggiornamento;
- che come da estratto delle graduatorie pubblicato sul sito dell'USP di Pordenone le domande non sono state accolte e per l'effetto tutti i ricorrenti sono stati esclusi dalle medesime;
- che tutti i ricorrenti sono iscritti in seconda fascia di istituto e stanno lavorando come precari;
- che gli stessi adivano il Tribunale di Pordenone depositando ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 12.05.2015 al fine di sentir dichiarare l'annullamento del provvedimento di esclusione dei medesimi dalla graduatorie ad esaurimento per la provincia di Pordenone e per l'effetto ordinarne l'immediato inserimento anche attraverso la riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica.

OSSERVA

a) Sull'eccezione difetto di giurisdizione

In merito a detta questione non va sottaciuto come in tali tipi di fattispecie, proprio perché riguardanti posizioni di diritto soggettivo, più volte la Suprema Corte ha espresso pareri concordanti nel distinguere ciò che è materia del Giudice Amministrativo da ciò che concerne la cognizione del Giudice Civile. In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in esso assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass SS.UU. n. 27991/2013). Altrettanto il



Consiglio di Stato ha ribadito in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente scuola che le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti appartengono alla giurisdizione ordinaria. Non possono configurarsi in questi casi né l'inerenza a procedure concorsuali, per l'assenza di un bando, né di una procedura di valutazione e di un atto di approvazione finale che individui dei vincitori, trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (C.d.S. ad plen. n.11- del 4.7.2011).

b) Sul fumus boni iuris

Il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal D.M. n.235/2014 nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese di quei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di un titolo abilitante.

Nella fattispecie di cui è causa gli odierni attori hanno presentato la domanda di inserimento immediatamente dopo aver avuto conoscenza del D.P.R. n.235/2014 il quale, riprendendo un precedente parere del Consiglio di Stato, riconosceva come titolo abilitante il conseguimento del diploma magistrale avvenuto entro l'anno accademico 2001/2002. Non può quindi parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il D.P.R. n. 235/2014. I ricorrenti pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché



sino al 2014 esso non era mai stato loro riconosciuto. In realtà la L. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatorie ad esaurimento.

c) Sul periculum in mora

Il mancato inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle Gae fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto loro perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato. Il Disegno di Legge di riforma della scuola al co. 2 dell'art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente. Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i ricorrenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle Gae della provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della Scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.09.2015 perderanno efficacia.

Va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni espresse dagli odierni ricorrenti.

Nondimeno le complessive ragioni della decisione nonché la natura interpretativa delle questioni trattate inducono ad una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



In accoglimento della domanda proposta in via d'urgenza

- 1) Ordina l'annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti di cui in epigrafe dalle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Pordenone e per l'effetto
- 2) Dispone l'immediato inserimento degli stessi anche attraverso la riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica.
- 3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Pordenone, lì 11.06.2015

IL GIUDICE

Dott. Angelo Riccio Cobucci

